

ARA notizie

Associazione Allevatori dell'Umbria



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Umbria

Il P.s.r. per la zootecnia umbra



Ormai conclusa la fase di negoziato con gli organismi della Commissione Europea rimane soltanto l'ultimo passo, quello dell'approvazione definitiva da parte di Bruxelles, ragionevolmente entro il mese di giugno, perché il nuovo Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 possa dispiegare appieno tutti i propri effetti.

La riconosciuta capacità dimostrata dalla Regione nella gestione del PSR 2007-2013, porta all'Umbria, in questa nuova programmazione, una dotazione finanziaria di circa 880 milioni di euro che consentiranno di dare risposte concrete ai fabbisogni di innovazione, competitività, sostenibilità ambientale e tutela ed inclusione sociale dei cittadini e imprese dell'Umbria

Il PSR 2014-2020 è articolato su 16 misure che rappresentano un mix tra la necessità di confermare gran parte delle azioni storicamente consolidate e la scelta di sviluppare nuove politiche di innovazione e di crescita economica e sociale. In questo modo il PSR 2014-2020 interverrà ben oltre il solo ambito agricolo e contribuirà in maniera essenziale alla modernizzazione dell'Umbria. In questo processo di programmazione la zootecnia regionale trova un'attenzione particolare in

sinergia con il Piano zootecnico regionale, approvato nel 2014, con il quale vengono delineati gli obiettivi specifici di una strategia di sviluppo di medio termine, caratterizzata da innovazione, qualità e compatibilità ambientale, del settore zootecnico che, da solo, rappresenta il 40% della PLV agricola e ha un ruolo insostituibile nel presidio e nella tutela del territorio. Il nuovo PSR 2014-2020 riserva grande attenzione alle necessità del settore zootecnico, puntualmente individuate dal PRZ. Infatti oltre alla misura 14 – Benessere animale che ha una dotazione di 5.400.000 euro, forte impulso alla realizzazione degli obiettivi strategici del PRZ arriverà da tutta una serie di priorità di selezione nei bandi di molte diverse misure. È il caso di misure orizzontali quali la 1 – Formazione e la 2 – Assistenza tecnica. Anche la misura 16 – Cooperazione prevede la creazione di partenariati con lo scopo di attivare processi innovativi anche nel settore zootecnico. Come nel passato, agli

operatori del settore sarà riconosciuta un'indennità compensativa mediamente superiore del 30% rispetto agli altri settori produttivi. Così come priorità agli operatori del settore saranno riconosciute anche nelle misure: 4 – Investimenti, 6 – Diversificazione e 11 – Agricoltura biologica. Mentre la misura 4 – Investimenti sarà lo strumento principale da utilizzare nella messa a punto di Piani integrati di filiera. Tutto questo con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento dei vari protagonisti del processo produttivo in un reale salto di qualità di uno sviluppo innovativo ed ecocompatibile del settore zootecnico. Oltre a difendere il livello dei premi complessivamente destinati agli agricoltori umbri che rischiavano una forte riduzione in caso di regionalizzazione, l'Umbria ha ottenuto di inserire la zootecnia fra i settori suscettibili di premi accoppiati alle produzioni, garantendo un sostegno diretto a chi alleva.

Fernanda Cecchini
Assessore Regionale all'Agricoltura



Attenti alla compilazione delle domande Pac 2015

Per non perdere i premi accoppiati per la zootecnia



È ormai prossima la scadenza per la presentazione delle domande PAC 2015.

Le aziende zootecniche che intendono beneficiare dei Premi Accoppiati, che ricordiamo sono previsti per le tipologie di animali sotto riportate, devono richiedere esplicitamente al momento della presentazione della Domanda PAC 2015, i premi ai quali sono interessati:

- Vacche da latte
- Vacche da latte di allevamenti montani
- Bufale di età > di 30 mesi
- Vacche nutrici da carne
- Vacche nutrici di Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica che aderiscono al Piano IBR
- Capi bovini macellati
- Agnelle da rimonta
- Capi ovini macellati certificati DOP o IGP

La indicazione (flag) nella domanda PAC, dei Premi che si intendono richiedere, deve essere specifica per ogni tipologia. Ad esempio una allevatore di montagna

iscritto al Libro Genealogico della Razza Frisona, che intende richiedere il premio per le proprie vacche da latte deve richiedere (e barrare in domanda) sia la casella relativa alle “Vacche da Latte”, che quella relativa a “Vacche da Latte associate ad Allevamenti Montani”.

Oppure un allevatore di Chianina che intende richiedere il premio per Vacche Nutrici ed il premio aggiuntivo per aderire al Piano di radicazione della IBR deve richiedere (e barrare in domanda) sia la casella relativa a “Vacche Nutrici da Carne” che “Vacche Nutrici da Carne inseriti in Piani di selezione o di gestione di razza”. Occorre verificare attentamente che ciò sia riportato in domanda altrimenti, per quest’anno, il premio per gli animali che ne avrebbero diritto, non viene erogato e quindi è perso.

Altro motivo di esclusione di capi dai premi è anche il mancato rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano l’identificazione degli animali nell’Anagrafe Bovina e la non iscrizione ai Libri Genealogici ed ai Controlli Funzionali.

Si ricorda infatti che i premi per *il settore bovino latte* spettano a:

Vacche da latte che partoriscono nell’anno, i cui vitelli sono identificati e registrati in BDN secondo le norme vigenti, appartenenti ad allevamenti iscritti, nell’anno di riferimento della domanda, nei Libri Genealogici o Registri Anagrafici ed iscritti ai Controlli Funzionali Latte

Per i *settore bovino carne* spettano a:

Vacche nutrici da carne e a Duplice Attitudine, iscritte, nei Libri Genealogici o Registri Anagrafici, che partoriscono nell’anno ed i cui vitelli sono identificati e registrati in BDN secondo le norme vigenti.

Il premio aggiuntivo (+20%) spetta alle vacche di cui sopra appartenenti alle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica facenti parte di allevamenti che aderiscono a Piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR).

Il Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014-2020

Le azioni di interesse zootecnico (parte 2°)

Proseguiamo l'illustrazione delle misure del PSR dell'Umbria che interessano direttamente o indirettamente gli allevatori umbri, premettendo, come già anticipato nel precedente numero, che tali misure potranno subire ritocchi in base all'esito della trattativa tra Regione e Commissione Europea

Misura 10.1.a – Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata con impegni rafforzati

Questa misura prevede la concessione per cinque anni, di premi annuali ad Ha differenziati per le varie colture, a fronte dell'impegno ad adottare da parte dell'agricoltore/allevatore, le disposizioni tecniche dei Disciplinari di Produzione Integrata approvati a livello regionale.

Le Norme di produzione integrata da attuare si riferiscono a:

Successione colturale – non sono ammesse quelle rotazioni di coltivazioni che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali. Ciascuna coltura erbacea è regolamentata da specifico disciplinare che ne prevede gli intervalli minimi di tempo per poter ripetere una coltura sulla medesima superficie.

Fertilizzazione – sono definiti dai Disciplinari i quantitativi massimi di macroelementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, da apportare alle diverse colture, le epoche e le modalità di distribuzione, l'impiego razionale degli effluenti zootecnici, liquidi e palabili

Irrigazione – viene richiesto alle aziende di adottare il metodo del bilancio idrico semplificato e fissato il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo.

Gestione del suolo – vengono definiti alcuni vincoli relativi alle lavorazioni del terreno, sistemazioni e copertura del suolo con l'obiettivo di ridurre i rischi di erosione e lisciviazione dei nutrienti.

Difesa e controllo delle erbe infestanti – la difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando prodotti solo se necessari e nella minore dose utilizzando attrezzature di distribuzione che devono essere tarate e



certificate ogni due anni

Il pagamento della misura è annuale per Ha di superficie assoggettata ad impegno. La durata degli impegni è di cinque anni. Sono previsti in questa misura anche degli impegni aggiunti compensati con un ulteriore premio ad ettaro. Gli impegni che possono essere aggiunti dai beneficiari possono essere i seguenti:

- Realizzazione di aree ecologiche
- Riduzione dei volumi irrigui e uso della tecnica di irrigazione a goccia
- Riconversione dei seminativi in pascoli
- Incremento della sostanza organica nei suoli
- Uso di macchine di precisione per concimi e fitofarmaci
- Uso di fertilizzanti organici su almeno il 60% della SAU
- Gestione paesaggistica degli oliveti

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e della tipologia di colture praticate che sommato a quello aggiuntivo non potrà superare i **limiti massimi di € 600/Ha per le colture annuali, € 900/Ha per le colture perenni specializzate.**

Misura 13.1 – Indennità compensativa zone montane

La misura intende compensare gli agricoltori per i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali

legati allo svolgimento delle attività agricole nelle zone montane.

Possono accedere ai benefici gli agricoltori che esercitano attività nelle aree montane. La superficie minima per azienda è di 1 Ha che deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno che è di un anno.

Il livello di aiuto previsto è il seguente:
388 €/Ha di SAU investito a seminativo e arboreti (esclusi i pascoli e prati pascoli)
164 €/Ha di SAU investito a pascoli e prati-pascolo

Per le aziende con superficie fino a 40Ha di SAU i suddetti aiuti sono applicati al 100%, per le superfici comprese tra 40 e 80 Ha è riconosciuto un importo pari al 60% di quello sopra indicato, per le superfici superiori a 80 Ha è previsto un importo pari al 20% dell'importo dell'aiuto.

Viene accordata priorità alle aziende che hanno un carico di bestiame pascolativo (bovini, equini, ovicaprini), compreso tra 0,15 e 2 UBA per Ha di SAU foraggera

Misura 13.2 – Indennità compensativa zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

La misura intende compensare gli agricoltori per i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali legati allo svolgimento delle attività agricole nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane,

nelle quali è importante mantenere un'agricoltura estensiva.

Possono accedere ai benefici gli agricoltori che esercitano attività nelle aree sopradette. La superficie minima per azienda è di 1 Ha che deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno che è di un anno. Il livello di aiuto previsto è il seguente: 260 €/Ha di SAU investito a seminativo e arboreti (esclusi i pascoli e prati pascoli) 111 €/Ha di SAU investito a pascoli e prati-pascolo

Per le aziende con superficie fino a 40Ha di SAU i suddetti aiuti sono applicati al 100%, per le superfici comprese tra 40 e 80 Ha è riconosciuto un importo pari al 60% di quello sopra indicato, per le superfici superiori a 80 Ha è previsto un importo pari al 20% dell'importo dell'aiuto. Viene accordata priorità alle aziende che hanno un carico di bestiame pascolativo (bovini, equini, ovicaprini), compreso tra 0,15 e 2 UBA per Ha di SAU foraggera

Misura 4.2 – Sostegni agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti

L'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, elemento di base della competitività, deriva dall'introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa della filiera che favoriscono una riduzione di costi, la diversificazione del prodotto e nuove modalità di approccio al mercato ed alla filiera. Con tale misura si offre la opportunità di finanziare progetti di trasformazione di prodotti agricoli e di commercializzazione (compreso imballaggio, porzionatura, confezionamento e movimentazione dei prodotti agricoli).

Possono beneficiare degli aiuti previsti da tale misura i titolari di impresa agricola nonché le imprese singole o associate che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I richiedenti al momento di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio; dimostrazione della possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti oppure l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione.

Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore

di mercato del bene

c) spese generali collegate, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.

d) investimenti immateriali come acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale o attraverso altri strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

La percentuale di contributo, calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile al finanziamento, è pari a:

40% del costo dell'investimento ammissibile.

Misura 1–Azioni di trasferimento della conoscenza e di informazione

La misura intende individuare e porre al servizio delle imprese, nuove e più adeguate opportunità formative e informative e occasioni di qualificazione ed aggiornamento, finalizzate a veicolare il trasferimento dell'innovazione in funzione dei vincoli dettati dal mercato e dalle esigenze di tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare..

Sono previste attività di Formazione e aggiornamento in aula ed in campo, azioni di tutoraggio finalizzate alle specifiche esigenze aziendali, attività dimostrative finalizzate alla diffusione delle innovazioni, attività informative a carattere divulgativo (seminari, convegni, materiale divulgativo, visite guidate).

La partecipazione delle imprese a tali attività è gratuita.

Sono previsti anche scambi interaziendali presso altre realtà aziendali a livello locale, nazionale o, per i giovani imprenditori tra 18 e 40 anni, anche in ambito europeo. Per queste ultime iniziative è previsto un contributo pubblico dell'80%

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

La misura incentiva la diffusione dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità per produzioni tipiche, per rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati mediante l'acquisizione di specifici vantaggi competitivi. La misura intende sostenere i costi delle aziende che hanno sempre puntato alla incentivazione delle produzioni biologiche ed alla valoriz-

zazione del paniere regionale delle eccellenze alimentari umbre e prevede la concessione di aiuti ai beneficiari che per la prima volta partecipano a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale (DOP, IGP, prodotti di montagna, Sistemi di Qualità Nazionale Zootecnica) o ai sistemi di certificazione volontaria.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi sostenuti per la partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo di cinque anni.

Tali costi sono riferiti all'assoggettamento agli specifici piani di controllo previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione:

- Costi di prima iscrizione e il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità sovvenzionato;
- Costi sostenuti per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal regime di qualità. Sono ammesse le spese relative alla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.

È bene ricordare nuovamente che le suddette misure ed i loro contenuti sono ancora in fase di approvazione da parte della Unione Europea e pertanto possono subire variazioni.



Con la fine delle quote latte preoccupazioni e prospettive per gli allevatori umbri

Dopo 30 anni di quote latte in Europa, si chiude un'epoca storica che ha identificato non solo un settore produttivo della zootecnia nazionale ed europea, ma anche una cultura, della intera collettività nazionale. Nate con grandi auspici di stabilità dei prezzi e dei redditi degli allevatori, le quote latte, per gli allevatori italiani si sono subito trasformate in una storia di sofferenze, incomprensioni, penalizzazioni, proteste e costi che sono gravati sugli allevatori e che hanno caratterizzato trenta anni della storia agricola italiana.

Dal 1 aprile 2015 le quote latte non ci sono più, ed ogni allevatore europeo è libero di produrre latte bovino secondo quanto ritiene opportuno. Sarà però difficile, almeno per il nostro Paese, spingere troppo la produzione, tenuto conto dei bassi prezzi del latte ed una domanda mondiale incerta che non dà garanzie e prospettive chiare per il futuro.

Se ne è parlato al convegno organizzato dall'ARA Umbria nell'ambito del Progetto di Informazione Zootecnica ai sensi del PSR 2007-2014 Mis. 1.1.1 Az. a) presso il Gruppo Grifo Agroalimentare di Ponte San Giovanni con Stefano Pignani, direttore dell'ARA Umbria, Giorgio Apostoli, responsabile zootecnico di Coldiretti Nazionale, Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, il presidente dell'ARA Umbria, Luca Panichi e l'Assessore Regionale Fernanda Cecchini.

E' emerso chiaramente la grande incertezza legata a numerosi fattori che possono incidere anche pesantemente sulle sorti di un settore fortemente strategico anche nella nostra regione.

Le dinamiche dei prezzi mondiali, la forte concorrenza del latte straniero a basso costo che può inondare le nostre regioni, la impossibilità degli allevatori italiani di poter competere con i livelli di costi di produzione del nord Europa e soprattutto dei paesi produttori emergenti (Asia, Oceania), la concorrenza sleale dei prodotti lattiero caseari del falso "Made in Italy", la mancanza di identificazione di origine del latte e di tanti altri prodotti derivati, sono tra i principali problemi sul tappeto evidenziati nel corso del convegno.



Ci sono Paesi come Irlanda, Olanda e Germania – ha spiegato Apostoli – che hanno già comunicato che aumenteranno notevolmente la loro produzione. Noi non possiamo competere sui costi. La nostra unica forza è la territorialità che può essere valorizzata solo se messa in evidenza sulle etichette dei prodotti lattiero caseari. La metà della produzione italiana è già dentro i parametri della Dop e dei Prodotti agroalimentari tradizionali italiani, ma un altro 50 per cento, non riconoscibile, resta alla mercé di tutti. Si tratta di latte importato che si trasforma poi in prodotti italiani o di prodotti similavorati (cagliate) che vengono utilizzati, senza che il consumatore lo sappia, per produrre formaggi senza latte (mozzarelle e formaggi a pasta filata).

Panichi ha evidenziato inoltre che ci sono aziende straniere, multinazionali, che stanno facendo cartello per tenere basso il prezzo agli allevatori. Quello che noi possiamo fare per tutelarci, è una denuncia all'antitrust e la richiesta in maniera inderogabile alla politica, dell'etichettatura obbligatoria dei prodotti che oggi, esiste solo per il latte fresco, ma che va estesa anche per quello a lunga conservazione.

Catanossi ha portato l'esempio del lavoro portato avanti in questo ambito dalla cooperativa Gruppo Grifo Agroalimentare, che commercializza circa il 90 per cento del latte prodotto in Umbria da circa 120 stalle: "Noi siamo abbastanza pronti agli scenari futuri.

Già da tempo, infatti, stiamo marchiando con l'origine i nostri prodotti, come il latte fresco Uht 100% Umbria, la mozzarella dell'Appennino Umbro Marchigiano o i formaggi di Norcia. Come Grifo vogliamo dare un 'vestito' e un'identità ai nostri prodotti. A livello nazionale e comunitario però sarebbe indispensabile che ci fosse una dichiarazione di origine obbligatoria su tutte le produzioni lattiero casearie. I consumatori hanno diritto di scegliere cosa comprare. Ciò, però, non può avvenire liberamente se non si conosce bene cosa si consuma".

Pignani ha presentato una fotografia del comparto zootecnico da latte umbro che seppure di piccola entità (a livello nazionale rappresenta il 5% del latte prodotto) è di notevole interesse perché si classifica all'ottavo posto a livello nazionale per produzione media a vacca con indici qualitativi di tutto rispetto.

Cosa fare quindi per affrontare questo nuovo scenario senza quote latte?

E' necessaria una politica efficace che entri nel merito dell'evidenza dell'origine del latte nazionale, anche per produzioni come mozzarella vaccina o altri formaggi venduti in Italia su larga scala, che si arrivi alla obbligatorietà della stipula dei contratti scritti per la vendita di latte, alla programmazione delle grandi produzioni casearie italiane al fine di un aumento dell'export dei formaggi DOP perché solo vendendo più all'estero sarà possibile produrre più latte in Italia.

Anagrafe bovina

Abolito l'obbligo di rilascio dei passaporti

Il Ministero della Salute con Circolare n.9384 del 19/04/2015 ha deciso di procedere alla eliminazione della obbligatorietà di rilascio del passaporto per gli animali della specie bovina e bufalina, nati a partire dal 1 maggio 2015, che nascono e vengono movimentati nel territorio italiano.

L'obbligatorietà del rilascio del passaporto rimane invece per gli animali della specie bovina e bufalina che vengono movimentati verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi Terzi.

La decisione del Ministero nasce da una volontà di semplificazione e dal fatto che, ad oggi, tutte le informazioni contenute nel passaporto sono già registrate nella Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche e, per quanto riguarda le movimentazioni, devono essere riportate nel Mod. IV (Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali).

In effetti, il passaporto ha la principale finalità di certificare l'avvenuta e corretta iscrizione degli animali nella BDN, nonché di garantirne le relative informazioni anagrafiche i dati dell'allevamento di nascita e quelli relativi alle movimentazioni, che con il completo funzionamento dell'Anagrafe Zootecnica diventa una duplicazione con notevole onere a carico degli allevatori e del Sistema Pubblico.

Si evidenzia comunque che, a fronte della eliminazione dell'obbligo di rilascio del passaporto, rimangono invariati, a carico dell'allevatore, tutti gli altri obblighi vigenti relativi alla comunicazione di nascita, di morte e di movimentazione sia verso allevamenti che verso macello, ai fini della registrazione in Banca Dati Nazionale.

Si riportano di seguito le indicazioni operative riportate dal Ministero alla luce della abolizione del passaporto per i bovini:

a) Identificazione degli animali

- per tutti i capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015 non è più previsto il rilascio del passaporto a seguito della consegna della cedola identificativa e della relativa registrazione del capo nella Banca Dati Nazionale/Banca Dati Regionale dopo la nascita; l'obbligo di rilascio del passaporto permane per i capi bovini e



bufalini destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi.

- è prevista, su base volontaria, la possibilità di stampare direttamente dalla BDN, su carta semplice, le informazioni relative all'avvenuta iscrizione del capo nel sistema informativo; tale stampa può essere effettuata da coloro i quali sono abilitati all'accesso alla BDN (allevatore o Organismi delegati) e riporta le informazioni relative all'animale, all'allevamento di nascita e all'allevamento in cui è detenuto l'animale al momento della stampa.

b) Movimentazioni degli animali

Per quanto riguarda le movimentazioni sul territorio nazionale dei capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015, fermi restanti gli obblighi vigenti relativi al Modello IV, non è più necessario che gli animali siano scortati dal passaporto, fatta salva la possibilità per l'allevatore di accompagnare gli animali durante le movimentazioni dalla stampa su carta semplice delle informazioni registrate in BDN relative agli animali.

Per quanto riguarda invece gli animali nati prima del 1° maggio 2015 e per gli animali destinati a Scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi, restano invariati tutti gli obblighi vigenti.

Relativamente alle possibili infrazioni, si specifica che le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 trovano applicazione ai capi bovini e bufalini nati prima del 1° maggio 2015 o a quelli destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi che vengano riscontrati privi di passaporto.

ARAnotizie

Periodico dell'Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria
Direttore responsabile **Stefano Pignani**



Taverne di Corciano PG - Via O. P. Baldeschi, 59
Tel. 075/6979217 - Fax 075/6979221
Terni - Via Bramante 3/4
Tel. 0744/300998 - Fax. 0744/304870

www.ara.umbria.it
e-mail info@ara.umbria.it
Stampa a cura Kroma Editrice Srl

Finalmente l'etichettatura di origine per le carni suine, ovicaprine e avicole

L'indicazione d'origine in etichetta delle carni diverse da quella bovina arriva dopo un percorso più che decennale dell'Ue, iniziato nel 2002 con l'obbligo di etichettatura per la carne bovina. Dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell'ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 c'è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Il 1° luglio 2009 è scattato l'obbligo di indicare anche l'origine delle olive impiegate nell'olio. Ma l'etichetta resta ancora anonima oltre che per i salumi, anche per i succhi di frutta, la pasta ed i formaggi.

L'Italia è all'avanguardia in questo percorso: il 7 giugno 2005 è scattato l'obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco; dal 17 ottobre 2005 quello di etichetta per il pollo made in Italy per effetto dell'influenza aviaria; a partire dal 1° gennaio 2008 l'obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro.

A partire dal 1 aprile 2015 con l'entrata in vigore del Reg. n°1337/2013/UE, è diventata obbligatoria l'etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e volatili.

Il regolamento introduce l'obbligo d'indicare il Paese d'origine o luogo di provenienza e di macellazione degli animali; raddoppia inoltre il periodo minimo di allevamento per poter riportare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale. Il regolamento consente anche, su base volontaria, di dettagliare meglio le informazioni sull'origine del prodotto. La parola "origine" si può usare solo per animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese.

Per esempio si può scrivere "Origine Italia" solo se l'animale è nato, cresciuto ed è stato macellato in Italia. Per quanto riguarda l'apposizione della dicitura "Allevato in Italia" le regole variano a seconda delle diverse specie animali.

Gli ovini e i caprini devono aver vissuto almeno gli ultimi 6 mesi in Italia o se macellati prima dei 6 mesi di vita devono aver trascorso in Italia l'intero periodo di allevamento; il pollame deve aver trascorso almeno l'ultimo mese in Italia o,

se macellato prima del primo mese di vita, aver trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia; i suini macellati sopra i 6 mesi devono aver trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia o al momento dell'arrivo in Italia devono pesare meno di 30 kg ed al momento della macellazione superare gli 80 kg, ed ancora, se al momento della macellazione pesano meno di 80 kg devono aver trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

Oggi il 70% della filiera suinicola italiana produce carne DOP o IGP. I disciplinari impongono che i suini appartengano a determinate razze selezionate, siano allevati in condizioni di benessere e secondo un preciso programma alimentare; gli allevatori ed i macelli sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati dal Ministero, che monitorano la certificazione dei capi suini, le movimentazioni degli animali verso altri allevamenti e/o macelli, la macellazione e la produzione dei salumi. L'allevamento di nascita appone sulla coscia dell'animale un tatuaggio indelebile recante il proprio codice e il mese di na-



scita dell'animale. In concomitanza con l'avvio al macello, l'allevamento certifica gli animali indicando i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita, il lotto, il tipo genetico prevalente ed allega gli eventuali certificati relativi agli spostamenti in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello accerta i requisiti previsti dal disciplinare di produzione ed imprime sulla cotenna di ogni coscia il proprio codice di identificazione; lo stabilimento di trasformazione identifica il prodotto e registra l'inizio della stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP Parma e San Daniele sulle cosce è apposto un sigillo metallico pre-numerato.

I controlli ufficiali dei servizi veterinari delle ASL valutano tra l'altro gli aspetti relativi alla rintracciabilità dei prodotti.



